

Sentenza: n. 221 del 4 ottobre 2012

Materia: lavoro – ordinamento civile

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 39, 117, terzo comma, 118 della Costituzione, principio di leale collaborazione

Ricorrente: Regione Toscana.

Oggetto: articolo 8, commi 1, 2, 2 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148

Esito: infondatezza del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

La disposizione impugnata «Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità» recita:

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

2. *Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:*

- a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;*
- b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;*
- c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;*
- d) alla disciplina dell'orario di lavoro;*
- e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.*

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e dalle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro».

La ricorrente Regione toscana ritiene che la previsione statale sopra riportata, disposta senza alcuna preventiva concertazione con le Regioni, sia lesiva della potestà legislativa concorrente in materia di tutela del lavoro sancita dalla Costituzione, in quanto le *specifiche intese* finalizzate nel complesso ad una maggiore occupazione, perseguita mediante più strumenti, non solo interferirebbero con le discipline regionali vigenti in tema di lavoro che si pongono come obiettivo proprio la massima occupazione, ma addirittura vanificherebbero la loro portata nella parte in cui queste stabiliscono la necessità dell'osservanza dei contratti collettivi nazionali, in quanto le intese previste dalla normativa statale possono derogare a norme di legge, quindi anche regionali.

Viene rilevato inoltre che la disposizione impugnata sarebbe posta in violazione dell'articolo 39 della Costituzione, sempre in relazione all'articolo 117, terzo comma della Costituzione in relazione alle attribuzioni regionali in materia di tutela del lavoro, perché la previsione delle intese con *efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati* sarebbe in contrasto con la norma costituzionale che dispone l'efficacia obbligatoria dei contratti collettivi solo se stipulati da sindacati registrati, previsione questa non ancora attuata, e si concretizzerebbe quindi una fonte *extra ordinem*, derogatoria di contratti collettivi e di leggi.

La Corte costituzionale respinge la prospettazione di parte ricorrente.

Il tenore letterale dei contenuti della disposizione impugnata, consente di qualificare la norma come eccezionale, quindi con una portata limitata ai casi ed ai tempi da essa previsti, per cui le intese derogatorie possono essere previste solo nei casi tassativi di cui al comma 2 dell'articolo 8, così come chiaramente dispone il suddetto articolo.

Inoltre nello stesso comma 2 si rinvencono gli elementi contenutistici della materia trattata, per la valutazione della lesione del riparto di competenze Stato-Regioni, e questa deve essere inquadrata *“avuto riguardo all'oggetto e alla disciplina stabilita dalla medesima, tenendo conto della sua ratio, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, la disciplina normativa in esame deve essere considerata per ciò che essa dispone e non già in base alle finalità perseguite dal legislatore”*.

La disposizione nella sua interezza di contenuti tratta di diritto sindacale e di rapporto di lavoro, fase costitutiva di esso, trasformazione e conversione del contratto di lavoro, mansioni del lavoratore, inquadramento del personale, aspetti tutti afferenti alla materia ordinamento civile ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato. Non si ravvisano interferenze con la materia concorrente tutela del lavoro, tenuto conto che la contrattazione collettiva di prossimità derogatoria di cui all'articolo 8, riguarda solo profili della materia lavoro latu sensu intesa e tutti riconducibili all'ordinamento civile, quale sua prima fonte di disciplina.